Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 13 agosto 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1975, n. 359.

Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nel territorio alluvionato del comune di Fondachelli Fantina ai concessionari di beni demaniali, che abbiano eseguito costruzioni per uso di civile abitazione, manufatti di qualsiasi genere o bonifiche di considerevole entità, anche in violazione delle limitazioni contenute nel provvedimento di concessione, è consentito l'acquisto dei beni oggetto della concessione stessa, dietro pagamento del solo valore del suolo occupato senza tenere conto degli incrementi migliorativi eseguiti a loro cura e spese, previo accertamento dell'ufficio tecnico erariale.

Tale facoltà è estesa anche ai concessionari che abbiano costruito manufatti di qualsiasi genere o eseguito migliorie da oltre cinque anni, nei casi in cui i terreni occupati risultino delineati e protetti da muri di contenimento o da argini idonei a tutelare la consistenza superficiaria da eventuali frane e smottamenti.

Le norme di cui sopra si applicano anche alle procedure di sdemanializzazione in corso per le quali si sia già proceduto, da parte della pubblica amministrazione, all'assunzione in consistenza dei fabbricati costruiti in terreni demaniali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 luglio 1975, n. **360**.

Proroga della legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la determinazione dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 294, prorogate con l'articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogate per il triennio 1974-1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1975

LEONE

MORO — TOROS

Visto, il *Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 luglio 1975, n. **361**.

Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assegno per cumulo di infermità

La tabella *F*, relativa all'assegno di cumulo per infermità, di cui all'articolo 109 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come risulta modificata dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1974, n. 168, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità

L'assegno speciale annuo non riversibile previsto dall'articolo 110 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1974, n. 168, è stabilito nelle seguenti misure annue:

tabella *E* — lettera *A*	L. 3.840.000
tabella *E* — lettera *A-bis* n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3	» 2.100.000
tabella *E* — lettera *B*	» 1.380.000
tabella *E* — lettera *C*	» 1.116.000
tabella *E* — lettera *D*	» 1.020.000
tabella *E* — lettera *E*	» 870.000
tabella *E* — lettera *F*	» 720.000
tabella *E* — lettera *G*	» 583.200
prima categoria senza assegno di superinvalidità	» 324.000

Art. 3.

Indennità di assistenza e di accompagnamento

L'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 5 della legge 26 aprile 1974, n. 168, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera *A*	L. 184.000
lettera *A-bis*, n. 1	» 162.000
lettera *A-bis* n. 2, comma secondo, e n. 3	» 126.500
lettera *A-bis* n. 2, comma primo	» 51.500
lettera *B*	» 45.000
lettera *C*	» 40.000
lettera *D*	» 35.000
lettera *E*	» 30.000
lettera *F*	» 25.000
lettera *G*	» 20.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A; A-bis* numeri 1), 2), comma secondo, 3; *B* numeri 1), 3), 4); *C; D; E* n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere *A; A-bis*, n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera *A* possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti

invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento ».

Art. 4.

Assegno rinnovabile

Le disposizioni previste dall'articolo 68 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1974, n. 168, si applicano anche per quanto riguarda le concessioni pensionistiche a favore dei congiunti nei casi di inabilità temporanea.

Art. 5.

Ammissibilità delle istanze per aggravamento

Al primo comma dell'articolo 70 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente periodo:

« E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento ».

Art. 6.

Salvaguardia dei diritti quesiti

Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

Art. 7.

Decorrenza dei benefici

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché l'aumento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 — come risulta modificato dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 2.150.000.000 in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA *F*

ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA'

Natura del cumulo	Annuo
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere *A*, *A-bis* e *B*	L. 3.960.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere *A* e *A-bis*, e l'altra contemplata nelle lettere *C*, *D*, *E*	» 3.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera *B* e l'altra contemplata nelle lettere *C*, *D*, *E*	» 1.620.000
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella *E*	» 1.200.000
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella *A*	» 840.000
Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella *A*	» 510.000
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella *A*	» 456.000
Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella *A*	» 402.000
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella *A*	» 348.000
Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella *A*	» 294.000
Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella *A*	» 240.000
Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella *A*	» 174.000

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1975, n. **362.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 692, con il quale è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di « procedura penale » della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata;

Viste le deliberazioni della facoltà di giurisprudenza e del senato accademico dell'Università degli studi di Macerata, rispettivamente adottate il 3 aprile 1974 e 10 maggio 1974;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze politiche e del senato accademico dell'Università degli studi di Napoli adottate rispettivamente in data 17 giugno 1974, 12 ottobre 1974 e 18 luglio 1974;

Vista la nota del preside della facoltà di scienze politiche della Università di Napoli del 23 aprile 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra di « istituzioni di diritto e procedura penale » della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuta che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di « istituzioni di diritto e procedura penale » della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di « procedura penale » della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 692;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Macerata hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di « procedura penale » della facoltà di giurisprudenza;

Considerato che il consiglio della facoltà di scienze politiche della Università di Napoli nell'adunanza del 17 giugno 1974 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di « procedura penale » della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 692 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Anna Massa n. Cinquina e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di « istituzioni di diritto e procedura penale » della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di « procedura penale » della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 692, è attribuito alla cattedra di « istituzioni di diritto e procedura penale » della facoltà di scienze politiche della Università degli studi di Napoli.

La dott.ssa Anna Massa n. Cinquina, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra di « istituzioni di diritto e procedura penale » della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli, a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1975.

Conferma del presidente dell'ente autonomo del porto di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 173, con la quale è stato costituito l'ente autonomo del porto di Savona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968 con il quale è stato nominato presidente dell'ente autonomo del porto di Savona il comandante Augusto Migliorini;

Considerato che è scaduto il termine della durata in carica del presidente predetto e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il comandante Augusto Migliorini è confermato presidente dell'ente autonomo del porto di Savona per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1975

LEONE

MORO — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1975
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 23

(6698)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Estensione dell'assistenza sanitaria corrisposta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali agli assistenti di lingue straniere nelle scuole secondarie italiane.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la lettera *d*) dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificata dalla lettera *e*) dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 740, relativo alla esecuzione della convenzione culturale tra l'Italia ed il Belgio;

Vista la legge 31 marzo 1961, n. 351, relativa all'esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e l'U.R.S.S.;

Considerata la opportunità di estendere le prestazioni sanitarie corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali agli assistenti di lingue nominati in base ai predetti provvedimenti di ratifica nelle scuole secondarie italiane;

Decreta:

Gli assistenti di lingue straniere nominati in base ai predetti provvedimenti di ratifica nelle scuole secondarie italiane sono ammessi a fruire delle prestazioni della gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(6657)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse da applicare ai finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali e commerciali localizzate nei comuni di Falconara Marittima ed Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, numero 734 recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Visto, in particolare, l'art. 33 della predetta legge il quale prevede che i finanziamenti a favore di medie e piccole iniziative industriali e commerciali localizzate nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 30 luglio 1959, n. 623 e 16 settembre 1960, n. 1016, sono concessi al tasso agevolato del 4% e che detto tasso si applicherà, in caso di proroga oltre il 31 dicembre 1974 delle predette leggi « 623 » e « 1016 », fino al 31 dicembre 1977;

Vista la legge 24 dicembre 1974, n. 713, la quale prevede, tra l'altro, agli articoli 1 e 6 la proroga oltre il 31 dicembre 1974 delle ripetute leggi n. 623 e n. 1016;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati da applicare sui finanziamenti previsti a favore dei vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi agevolati e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Considerato che i tassi base, vigenti fino al 18 luglio 1974, del 9% per le operazioni di cui alla legge n. 623 (per tutti gli istituti, tranne l'I.S.V.E.I.M.E.R., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S.) e del 9,10% per le operazioni di cui alla legge n. 1016 (per tutti gli istituti, tranne l'I.S.V.E.I.M.E.R., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S.), sono stati elevati al 13,70% in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 18 luglio 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione del nuovo tasso agevolato di interesse da applicare alle operazioni di cui all'art. 33 della citata legge n. 734, prendendo a base, al fine di conservare la proporzione prima esistente, la media dei tassi base vigenti, ai fini della applicazione delle leggi n. 623 e n. 1016, anteriormente al 18 luglio 1974;

Vista la delibera in data 17 settembre 1974 con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente in ordine alle nuove misure del tasso agevolato da applicare ai finanziamenti di cui alle ripetute leggi n. 623 e n. 1016;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 33 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è stabilito nella misura del 6,05%.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, indi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà applicazione dalla data del decreto stesso.

Roma, addì 9 maggio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1975
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 194

(6616)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1975.

Dichiarazione della crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Vicenza sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Vicenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 giugno 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6868)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lucio Garofalo, pastificio di Gragnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Lucio Garofalo, pastificio di Gragnano (Napoli), ha in corso operazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lucio Garofalo, pastificio di Gragnano (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6869)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1975.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Basilicata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto ministeriale n. 20341 in data 8 marzo 1974 con il quale sono trasferite alla regione Basilicata le foreste facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato;

Visti i certificati catastali rilasciati dagli uffici tecnici erariali competenti;

Considerato che per alcune superfici si sono verificate discordanze fra l'elenco allegato al decreto ministeriale n. 20341 citato ed i certificati catastali, per effetto di variazioni conseguenti a rettifiche e revisioni intervenute nelle more di perfezionamento degli atti nonché per l'allibramento di partite di recente acquisto;

Ritenuto di provvedere alle rettifiche ed agli aggiornamenti previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale predetto;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale n. 20341 in data 8 marzo 1974 con il quale vengono trasferite alla regione Basilicata le foreste appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, salvo ulteriori variazioni in più o in meno accertate in sede di consegna, che, nel caso, saranno convalidate con i provvedimenti di cui al seguente art. 6.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Basilicata da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto, continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati;

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivo decreto si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE BASILICATA AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Lagopesole	Potenza	Filiano	1.872,20.11	2.652,88.92
	Id.	Avigliano	780,68.81	
Monticchio	Id.	Atella	1.851,65.36	
		Rionero in Vulture	227,41.16	2.079,06.52
Magrizzi Cielagreste	Id.	Calvera	98,28.18	
		Castronuovo di Sant'Andrea	386,99.34	485,27.52
Gallipoli Cognato	Matera	Accettura	2.362,16.89	2.362,16.89
S. Giovanni	Potenza	S. Martino d'Agri	13,94.59	13,94.59
Fieghi-Cerreto	Id.	S. Chirico Raparo	293,01.63	293,01.63
Pierno	Id.	Atella	131,64.70	131,64.70
Grancia-Caterina	Id.	Brindisi di Montagna	1.119,28.45	1.119,28.45
Rifreddo	Id.	Pignola	172,92.17	172,92.17
Fossa-Cupa	Id.	Abriola	658,57.02	658,57.02
Lata	Id.	Laurenzana	602,10.70	602,10.70
Mantenera-Malcanale	Matera	Tricarico	499,47.38	499,47.38
			Totale .	11.070,36.49

Roma, addì 9 luglio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(6744)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Autorizzazione alla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio delle province di Livorno e Grosseto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i decreti ministeriali 13 settembre 1928, 30 giugno 1929, 12 aprile 1933, 18 marzo 1958, 20 dicembre 1962 e 19 settembre 1974, con i quali la Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'arcolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle province di Milano, Pavia, Venezia, Treviso, Aosta, Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Roma, Varese, Brescia, Parma, Asti, Genova, Imperia, Savona, Firenze, Pistoia, Como e Belluno, nonché in quello dei comuni di Terni, Ferentillo, Fornole di Amelia, Lugnano in Teverina, Piediluco e Sangemini, in provincia di Terni;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la delibera adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara, con i decreti ministeriali in data 13 settembre 1928, 30 giugno 1929, 12 aprile 1933, 18 marzo 1958, 20 dicembre 1962 e 19 settembre 1974, citati in premessa, è estesa al territorio delle province di Livorno e Grosseto.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6638)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione del consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui venne istituito il consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, ed in particolare, l'art. 2 di tale legge con cui si stabilisce, tra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione del cennato consorzio, chiamandone a far parte anche un rappresentante del Ministero del tesoro scelto tra funzionari in attività di servizio da nominarsi con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1973 con il quale il dott. Giacomo Ferraris fu nominato, a termine del predetto art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componente del consiglio di amministrazione del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero del tesoro, per il restante periodo del quadriennio 29 novembre 1970-28 novembre 1974;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del rappresentante del Tesoro in seno al cennato consiglio di amministrazione, per il prossimo quadriennio;

Decreta:

Il dott. Giacomo Ferraris, primo dirigente, è confermato componente del consiglio di amministrazione del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il predetto dott. Ferraris durerà in carica un quadriennio, a decorrere dal 29 novembre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6701)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1975.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore vetro operanti in provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore vetro operanti in provincia di

Trieste sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore vetro operanti in provincia di Trieste.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6867)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l. con effetto dal 5 settembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l. è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(6865)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1975.

Integrazione del comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 22 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e l'art. 5 dello statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.), concernente la costituzione del comitato amministrativo dell'Istituto medesimo;

Visto l'art. 32, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, che non consente la partecipazione ai consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella legge medesima, dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1971, con il quale è stato costituito il comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.);

Visto il foglio in data 7 aprile 1975 con il quale il consigliere di Stato dott. Pietro Fortunato, componente del predetto comitato amministrativo dell'I.S.P.E., ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, in ottemperanza al citato art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dimissioni accettate dal comitato amministrativo dell'I.S.P.E. nella seduta del 10 aprile 1975;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1975, con il quale, nell'attesa di ricevere una nuova designazione da parte del Ministero del tesoro, per la nomina di altro rappresentante in luogo del consigliere di Stato dottor Pietro Fortunato, dimissionario, ed al fine di permettere il normale funzionamento dell'I.S.P.E., il comitato amministrativo dell'I.S.P.E. è stato integrato con la nomina del dott. Giovanni Bottiglieri e del prof. Giannino Parravicini, in luogo del presidente di sezione del Consiglio di Stato avv. Giuseppe Manzari e del consigliere di Stato dott. Giuseppe Carbone, dimissionari;

Visto il foglio n. 1908 del 21 luglio 1975, con il quale il Ministero del tesoro ha provveduto a designare il sostituto avvocato generale dello Stato avv. Nicola Bronzini, quale proprio rappresentante in seno al comitato amministrativo dell'I.S.P.E., in luogo del consigliere di Stato dott. Pietro Fortunato, dimissionario;

Considerato che, in relazione alla citata designazione espressa dal Ministero del tesoro, si può provvedere alla ulteriore integrazione del comitato amministrativo dell'I.S.P.E., quale risulta nella sua composizione in base ai citati decreti ministeriali 27 settembre 1971 e 25 giugno 1975;

Decreta:

Il comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica, nella composizione di cui ai decreti ministeriali 27 settembre 1971 e 25 giugno 1975 è ulteriormente integrato come segue:

Bronzini avv. Nicola, sostituto avvocato generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in luogo del consigliere di Stato dott. Pietro Fortunato, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, nonchè alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, con l'allegata motivazione, ai sensi dello art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il decreto medesimo sarà, inoltre, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

(6581)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Autorizzazione all'esattoria di Torino della Cassa di risparmio di Torino al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista la domanda in data 3 giugno 1975 con la quale la Cassa di risparmio di Torino ha chiesto, per l'esattoria di Torino, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonchè ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla deroga consentita dal citato art. 29 nei confronti del predetto istituto di credito e per la menzionata esattoria in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato;

Considerata la rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale nonché degli interessi dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Torino, per l'esattoria di Torino, a decorrere dal 1° gennaio 1976, è autorizzata ad usare per il rilascio automatico delle quietanze dei versamenti diretti il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 24 ottobre 1974, nonché alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: VISENTINI

(6793)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1975.

Nomina del consiglio di amministrazione dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha istituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1971 concernente la nomina per un triennio dei membri del consiglio di amministrazione dell'Ente e successive modifiche;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione dell'organo stesso ai sensi dell'art. 4 dello statuto;

Vista la designazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Acrosso dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

De Vescovi dott. Simone, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Sette avv. Pietro;
Mandrioli prof. Crisanto;
Di Re ing. Carlo;
Felicori dott. Ferdinando;
Martoni on. Anselmo;
Iannella dott. Giovanni.

La nomina ha la durata di un triennio a decorrere dal 1° settembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1975

Il Ministro: BISAGLIA

(6916)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1975.

Nomina del presidente dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1971 concernente la nomina per un triennio del presidente dell'ente stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo della carica, per decorso triennio;

Decreta:

Il dott. Attilio Iacoboni è nominato presidente dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

La nomina ha la durata di un triennio a decorrere dal 1° settembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1975

Il Ministro: BISAGLIA

(6915)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1975.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti gli articoli 4 e 10 dello statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1343 e con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, n. 69;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1971 con il quale si è provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 1971-74;

Considerato che il consiglio di amministrazione è scaduto per il decorso del termine e che non è possibile provvedere alla nomina del nuovo consiglio;

Considerato, altresì, che per le intervenute dimissioni di sei componenti del consiglio, questo è, di fatto, nella impossibilità di adempiere in modo soddisfacente e continuo alle sue funzioni, così che risulta non conveniente mantenere lo stato di proroga;

Considerato, ancora, che la predetta precarietà della gestione dell'ente non consente di avviare a soluzione le questioni, sollevate in varie sedi, attinenti alle revisioni statutarie che si rendono necessarie in vista di una più adeguata ed efficiente attività amministrativa ed operativa dell'ente;

Considerato che, pertanto, occorre provvedere in via straordinaria e temporanea alla amministrazione dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Chialvo è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema con tutti i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente.

Art. 2.

Il commissario straordinario rimane in carica per il periodo massimo di un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario straordinario è corrisposta, a carico dell'ente, mensilmente, un'indennità di ammontare pari a un dodicesimo dell'emolumento annuo spettante al presidente dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1975

Il Ministro: BISAGLIA

(6914)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1975.

Caratteristiche tecniche dei ricevitori televisivi per il mercato italiano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 19 febbraio 1973;

Rilevata la necessità di determinare le caratteristiche tecniche dei ricevitori televisivi per il mercato italiano;

Decreta:

Art. 1.

I ricevitori per televisione non possono essere immessi sul mercato se non sono abilitati alla ricezione almeno dei canali fino a quello più alto pianificato per l'Italia dall'accordo di Stoccolma 1961; compresi comunque quelli elencati all'art. 3 del decreto ministeriale 16 ottobre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 19 febbraio 1973.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1975

Il Ministro: ORLANDO

(6945)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Acarthane W.P. dell'impresa Aziende agrarie del Consiglio agrario forestale provinciale, in Trento.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Acarthane W.P., concessa alla impresa Aziende agrarie del Consiglio agrario forestale provinciale, in Trento, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6873)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Magliano in Toscana

Con decreto ministeriale 23 maggio 1973, n. 1383, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq. 150 sito al km 87 + 550 della strada statale n. 323 ed iscritto nei registri catastali del comune di Magliano in Toscana (Grosseto) località Pereta, foglio 39, particella n. 205.

(6590)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Roca », in Melendugno.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1975, il dott. Aldo Moschettini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Roca », in Melendugno (Lecce), già sciolta con precedente decreto in data 15 novembre 1974, in sostituzione del signor Saverio Lavalle, dimissionario.

(6883)

Avviso di rettifica

Nel testo del decreto ministeriale 23 luglio 1975, relativo al trattamento economico del personale insegnante che in Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta presta a tempo indeterminato la propria opera nei corsi di formazione professionale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e sue successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 agosto 1975, nella parte dispositiva, comma secondo, al secondo rigo, in luogo di: « *500 %* », leggasi: « *100 %* ».

(6922)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

La data apposta in calce al decreto ministeriale 11 luglio 1975 contenente le disposizioni per il pagamento dell'aiuto alla produzione di foraggi disidratati per la campagna di commercializzazione 1975-76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 luglio 1975, in luogo di *1° luglio 1975*, deve leggersi: *11 luglio 1975*.

(6920)

Nel decreto ministeriale 3 luglio 1975 contenente le disposizioni per il pagamento dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 12 luglio 1975, all'ultimo comma dell'art. 10, dove è scritto: « ...della *concessione* dell'evento invocato... » deve leggersi: « ...della *cessazione* dell'evento invocato... ».

(6921)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Corresponsione dell'integrazione di prezzo del grano duro del raccolto 1975

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel settore dei cereali previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 120/67, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento (CEE) n. 1784/75 del Consiglio del 10 luglio 1975 recante disposizioni per la concessione dell'aiuto per il grano duro raccolto nell'anno 1975, previsto dall'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 120/67;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 22 novembre e 23 dicembre 1974, relativi alla presentazione ed al controllo delle denuncie di superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1974-75;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 3 luglio 1975, relativo alla presentazione e trattazione delle domande di integrazione di prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1975;

Ritenuta la necessità di provvedere alla disciplina del servizio relativo alla corresponsione della suddetta integrazione di prezzo e di stabilire a tal fine le condizioni e le modalità della erogazione;

Nell'adunanza del 30 luglio 1975;

Ha deliberato:

1. — L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede alla corresponsione dell'integrazione di prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1975 prevista dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 120/67 del 13 giugno 1967, secondo le condizioni e modalità stabilite con la presente deliberazione.

2. — Hanno titolo a conseguire l'integrazione i produttori di grano duro del raccolto dell'anno 1975 che abbiano presentato la denuncia di semina prevista dai decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 22 novembre e 23 dicembre 1974, nonchè la domanda di integrazione di prezzo prevista dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 3 luglio 1975.

Per produttori di grano duro, agli effetti della concessione dell'integrazione di prezzo, si intendono i conduttori dell'azienda cerealicola e gli eventuali partecipanti all'impresa agricola di coltivazione (proprietario diretto conduttore o coltivatore del fondo, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, enfiteuta diretto conduttore o coltivatore, affittuario e figure affini), esclusi quindi tutti coloro che, pur avendo un rapporto con il fondo aziendale (es. proprietario concedente in affitto o proprietario concedente in enfiteusi, anche se con canone in natura, come l'estaglio) o con il conduttore (es. braccianti, raccoglitori o spigolatori, trebbiatori) sono estranei agli oneri ed ai rischi della conduzione dell'impresa agricola.

3. — L'integrazione di prezzo compete, per la quantità di grano duro che, nell'ambito degli elementi indicati nella denuncia di semina e nella domanda di integrazione di prezzo, è ritenuta dall'ufficio incaricato del servizio come attendibilmente prodotta, con determinazione adottata tenendo conto degli indici di resa indicativi fissati per ettaro e per zone omogenee di produzione, dei controlli eventualmente eseguiti sulle superfici dichiarate seminate a grano duro e di ogni altro obiettivo elemento di valutazione.

4. — Il servizio relativo al compimento delle operazioni istruttorie e di liquidazione è affidato ai seguenti enti di sviluppo agricolo ed organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

ente regionale di sviluppo agricolo in Sicilia, per le province di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani;

ente di sviluppo agricolo in Sardegna, per le provincie di: Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano;

Opera Sila - Ente di sviluppo agricolo in Calabria, per le provincie di: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

ente di sviluppo agricolo in Puglia e Lucania, per le provincie di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera;

ente di sviluppo agricolo in Campania, per le provincie di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

ente di sviluppo agricolo in Molise, per le provincie di: Campobasso e Isernia;

Opera nazionale combattenti, per la provincia di Latina;

Ente Maremma - Ente di sviluppo agricolo in Toscana e Lazio, per le provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;

ente di sviluppo in Abruzzo, per le provincie di: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

ente di sviluppo in Umbria, per le provincie di: Perugia e Terni;

ente di sviluppo nelle Marche, per le provincie di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;

ispettorati provinciali dell'alimentazione per tutte le altre provincie.

I citati enti ed ispettorati procedono all'espletamento del servizio secondo le istruzioni impartite dall'A.I.M.A.

I rapporti tra l'A.I.M.A. e gli enti di sviluppo predetti saranno regolati con convenzione.

5. — I pagamenti dell'integrazione agli aventi diritto sono effettuati secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(6802)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

Corso dei cambi dell'8 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	669,60	669,60	669,57	669,60	669,08	661,55	669,50	669,60	669,60	669,60
Dollaro canadese	646,70	646,70	647 —	646,70	645,45	645,65	646,45	646,70	646,70	646,70
Franco svizzero	248,90	248,90	248,80	248,90	248,60	248,80	248,95	248,90	248,90	248,90
Corona danese	112,38	112,38	112,25	112,38	112,14	112,40	112,50	112,38	112,38	112,38
Corona norvegese	122,65	122,65	122,75	122,65	122,61	122,60	122,75	122,65	122,65	122,65
Corona svedese	155,22	155,22	155,30	155,22	155,07	155,20	155,23	155,22	155,22	155,22
Fiorino olandese	252,68	252,68	252,84	252,68	252,46	252,65	252,65	252,68	252,68	252,68
Franco belga	17,50	17,50	17,50	17,50	17,495	17,40	17,49	17,50	17,50	17,50
Franco francese	152,85	152,85	152,60	152,85	152,67	152,80	152,75	152,85	152,85	152,85
Lira sterlina	1405,80	1405,80	1406,75	1405,80	1405 —	1405,75	1406,50	1405,80	1405,80	1405,80
Marco germanico	259,28	259,28	259,31	259,28	259,05	259,25	259,28	259,28	259,28	259,28
Scellino austriaco	36.77	36,77	36,78	36,77	36,66	36,75	36,82	36,77	36,77	36,77
Escudo portoghese	25,33	25,33	25,35	25,33	25,29	25,30	25,35	25,33	25,33	25,33
Peseta spagnola	11,4765	11,4765	11,48	11,4765	11,53	11,45	11,47	11,4765	11,4765	11,47
Yen giapponese	2,51	2,51	2,25	2,51	2,248	2,23	2,2460	2,251	2,251	2,25

Media dei titoli dell'8 agosto 1975

Rendita 5 % 1935	96,675
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,300
» 5 % (Ricostruzione)	97,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,850
» 5 % (Città di Trieste)	91,575
» 5 % (Beni esteri)	90,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,250
» 5,50 % » » 1968-83	81,550
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	88,725
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,250
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,525
» poliennali 7 % 1978	94,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1975

Dollaro USA	669,55
Dollaro canadese	646,575
Franco svizzero	248,925
Corona danese	112,44
Corona norvegese	122,70
Corona svedese	155,225
Fiorino olandese	252,665
Franco belga	17,495
Franco francese	152,80
Lira sterlina	1406,15
Marco germanico	259,28
Scellino austriaco	37,795
Escudo portoghese	25,34
Peseta spagnola	11,473
Yen giapponese	2,248

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1975 valevole per il 2° semestre 1975

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % 1935	96,65	94,15	86,99	84,74
2	Redimibile 3,50 % 1934	99,95	98,20	89,96	88,38
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	87,45	85,70	78,71	77,13
4	» 5 % »	95,70	93,20	86,13	83,88
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	92,05	89,55	82,85	80,60
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	91,20	88,70	82,08	79,83
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-79)	89,75	87,25	80,78	78,53
8	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1967-82)	81,50	78,75	73,35	70,88
9	» 5,50 % » » 1968-83)	81,25	78,50	73,13	70,65
10	» 5,50 % » » 1969-84)	82,05	79,30	73,85	71,37
11	» 6 % » » 1970-85)	84,30	81,30	75,87	73,17
12	» 6 % » » 1971-86)	84,15	81,15	75,74	73,04
13	» 6 % » » 1972-87)	83,55	80,55	75,20	72,45
14	Certificati di Credito del Tesoro 5 % 1976	102,85	100,35	92,57	90,32
15	» » » 5,50 % 1976	103,50	100,75	93,15	90,68
16	» » » 5 % 1977	102,40	99,90	92,16	89,91
17	» » » 5,50 % 1977	103,25	100,50	92,93	90,45
18	» » » 5,50 % 1978	102,65	99,90	92,39	89,91
19	» » » 5,50 % 1979	102,65	99,90	92,39	89,91
20	Buoni del Tesoro Novennali 5 % 1° aprile 1975 I emissione	101,65	99,15	91,49	89,24
21	» » » 5 % 1° ottobre 1975 II emissione	99,85	97,35	89,87	87,62
22	» » » 5 % 1° gennaio 1977	94,45	91,95	85,01	82,76
23	» » » 5 % 1° aprile 1978	89,40	86,90	80,46	78,21
24	» » » 5,50 % 1° gennaio 1979	89,60	86,85	80,64	78,17
25	» » » 5,50 % 1° gennaio 1980	88,10	85,35	79,29	76,82
26	» » » 5,50 % 1° aprile 1982	85,70	82,95	77,13	74,66
27	» » Poliennali 7 % 1978	97,75	94,25	87,98	84,83
	Titoli garantiti dallo Stato				
28	Prestito Unificato Città di Napoli 5 % (1881-1980)	87,55	85,05	78,80	76,55
29	» Obbligazionario Città di Napoli 6 % (1968-88)	78,65	75,65	70,79	68,09
30	Cassa di Risparmio di Bologna 4 % - Conversione	82,50	80,50	74,25	72,45
31	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 4 % - Conversione	99,00	97,00	89,10	87,30
32	Consorzio Naz. Credito Agrario - Miglioramento 5 % S.S. 1958-88 E	72,45	69,95	65,21	62,96
33	» » » » » 5 % S.S. Olivicoltura	97,50	95,00	87,75	85,50
34	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) I emissione	80,45	77,45	72,41	69,71
35	» 6 % (1965-1985) II »	78,25	75,25	70,43	67,73
36	» 6 % (1966-1986) I »	78,75	75,75	70,88	68,18
37	» 6 % (1966-1986) II »	78,50	75,50	70,65	67,95
38	» 6 % (1967-1987)	77,30	74,30	69,57	66,87
39	» 6 % (1968-1988) I emissione	77,10	74,10	69,39	66,69
40	» 6 % (1968-1988) II »	76,95	73,95	69,26	66,56
41	» 6 % (1969-1989) I »	76,40	73,40	68,76	66,06
42	» 6 % (1969-1989) II »	76,95	73,95	69,26	66,56
43	» 7 % (1970-1985)	88,45	84,95	79,61	76,46
44	» 7 % (1971-1986)	86,05	82,55	77,45	74,30
45	» 7 % (1972-1987)	85,35	81,85	76,82	73,67
46	» 7 % (1972-1992)	82,20	78,70	73,98	70,83
47	» 7 % (1973-1993)	81,90	78,40	73,71	70,56
48	» Europa 6 % (1965-1980)	91,50	88,50	82,35	79,65
49	» 7 % Indicizzate 1974-81	101,40	97,90	91,26	88,11
50	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « A » (1966-1986)	78,95	75,95	71,06	68,36
51	» » » 6 % s.s. « B » I emissione (1966-1996)	74,25	71,25	66,83	64,13
52	» » » 6 % s.s. « B » II » (1967-1996)	71,85	68,85	64,67	61,97
53	» » » 6 % s.s. « B » III » (1968-1998)	86,60	83,60	77,94	75,24

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1975 valevole per il 2° semestre 1975*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo — Con cedola	Detratto il decimo — Senza cedola
54	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « B » IV emissione (1969-1999) . .	83,35	80,35	75,02	72,32
55	» » » 6 % s.s. « B » V » (1970-2000) . .	95,50	92,50	85,95	83,25
56	» » » 7 % s.s. « B » I » (1970-2000) . .	99,85	96,35	89,87	86,72
57	» » » 7 % s.s. « B » II » (1971-2001) . .	98,25	94,75	88,43	85,28
58	» » » 6 % s.s. « C » I » (1966-1996) . .	73,95	70,95	66,56	63,86
59	» » » 6 % s.s. « C » II » (1967-1996) . .	71,65	68,65	64,49	61,79
60	» » » 6 % s.s. « C » III » (1968-1998) . .	66,15	63,15	59,54	56,84
61	» » » 6 % s.s. « Autostrade » I emiss. (1968-1998) .	72,50	69,50	65,25	62,55
62	» » » 7 % s.s. « Autostrade » I » (1970-1998) .	76,85	73,35	69,17	66,02
63	» » » 7 % s.s. « Autostrade » (1972-2001)	76,60	73,10	68,94	65,79
64	E.N.I. 6 % (1965-1980) II serie	89,90	86,90	80,91	78,21
65	I.M.I. 6 % Fin. medie e picc. Ind. Manif. (1966-1983)	84,95	81,95	76,46	73,76
66	» 6 % » » » » » (1968-1983)	82,77	79,77	74,50	71,80
67	» 6 % s.s. « Autostrade » (1968-1998)	73,85	70,85	66,47	63,77
	Obbligazioni bancarie internazionali				
68	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 % (1961-1976) .	93,25	90,75	83,93	81,68
69	» » » » » 7 % (1972-1987) .	74,15	70,65	66,74	63,59
70	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977) . . .	91,15	88,65	82,04	79,79
71	» » » » » 6 % (1965-1985) . . .	77,75	74,75	69,98	67,28
72	» » » » » 6 % (1966-1986) . . .	76,70	73,70	69,03	66,33
73	» » » » » 6 % (1967-1987) . . .	76,20	73,20	68,58	65,88
74	» » » » » 6 % (1968-1988) . . .	76,65	73,65	68,99	66,29
75	» » » » » 7 % (1971-1986) . . .	90,85	87,35	81,77	78,62
76	» » » » » 7 % (1972-1987) . . .	80,55	77,05	72,50	69,35
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
77	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/66 - 62/94)	68,70	66,20	61,83	59,58
78	» » » 6 % Serie trentennale	73,35	70,35	66,02	66,32
79	» » » 7 % » »	78,15	74,65	70,34	67,19
80	» » » 5,50 % » »	70,60	67,85	63,54	61,07
81	» » » 5 % Case agr. s.s. (1962-1982) . .	78,25	75,75	70,43	68,18
82	» » » 6 % » » » I emiss. (1964-1984) .	81,45	78,45	73,31	70,61
83	» » » 6 % » » » II » (1965-1985) .	80,10	77,10	72,09	69,39
84	» » » 6 % » » » III » (1966-1986) .	79,75	76,75	71,78	69,08
85	» » » 6 % Dotazione I emiss. (1965-1985) .	81,25	78,25	73,13	70,43
86	» » » 6 % » II » (1966-1986) .	79,75	76,75	71,78	69,08
87	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	78,50	75,50	70,65	67,95
88	» » » 6 % » » » II » (1967-1987)	77,60	74,60	69,84	67,14
89	» » » 6 % » » » III » (1968-1988)	76,65	73,65	68,99	66,29
90	» » » 6 % » » » IV » (1969-1989)	76,28	73,28	68,66	65,96
91	» » » 6 % » » » V » (1969-1989)	75,70	72,70	68,13	65,43
92	» » » 6 % » » » VI » (1970-1990)	75,25	72,25	67,73	65,03
93	» » » 7 % » » Vent. I » (1970-1990)	81,50	78,00	73,35	70,20
94	» » » 7 % » » » II » (1971-1991)	80,35	76,85	72,32	69,17
95	» » » 7 % » » » III » (1971-1991)	80,30	76,80	72,27	69,12
96	» » » 7 % » » » IV » (1972-1992)	79,65	76,15	71,69	68,54
97	» » » 7 % » » » V » (1972-1992)	80,20	76,70	72,18	69,03
98	» » » 7 % » » » VI »	76,60	76,10	68,94	68,49
99	» » » 7 % » » » VII »	79,20	75,70	71,28	68,13
100	» » » 7 % » » » VIII » (1974-1994)	79,60	76,10	71,64	68,49
101	» » » 9 % » » » VIII » (1974-1989)	94,10	89,60	84,69	80,64
102	» » » 6 % A.N.A.S. s.s. (1967-1996)	71,90	68,90	64,71	62,01
103	» » » 7 % » (1972-2002)	75,45	69,95	67,91	62,96
104	» » » 5 % Città di Milano I emiss.	88,50	86,00	79,65	77,40
105	» » » 5 % » » II emiss. .	91,95	89,45	82,76	80,51
106	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1955) .	99,65	96,90	89,69	87,21
107	» » » 5,50 % » (» » 1959) . . .	92,70	89,95	83,43	80,96

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1975 valevole per il 2° semestre 1975*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
108	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % FF.SS. (Serie speciale 1960) . . .	84,35	81,85	75,92	73,67
109	» » » 5 % » (» » 1961)	82,85	80,35	74,57	72,32
110	» » » 6 % » (» » 1965) I emiss.	81,15	78,15	73,04	70,34
111	» » » 6 % » (» » 1965) II »	79,80	76,80	71,82	69,12
112	» » » 6 % » (» » 1966) I »	79,50	76,50	71,55	68,85
113	» » » 6 % » (» » 1966) II »	78,70	75,70	70,83	68,13
114	» » » 6 % » (» » 1967)	77,80	74,80	70,02	67,32
115	» » » 6 % » (» » 1969) I emiss.	76,50	73,50	68,85	66,15
116	» » » 6 % » (» » 1969) II »	78,20	75,20	70,38	67,69
117	» » » 6 % » (» » 1970)	75,05	72,05	67,55	64,85
118	» » » 7 % » (» » 1971)	81,45	77,95	73,31	70,16
119	» » » 7 % » (» » 1972)	81,65	78,15	73,49	70,34
120	» » » 7 % » (» » 1972/92) II emiss.	81,10	77,60	72,99	69,84
121	» » » 5 % Piano Verde (1961/81 I emissione)	82,35	79,85	74,12	71,87
122	» » » 5 % » » (1962/82 II »)	85,50	83,00	76,95	74,70
123	» » » 5 % » » (1963/83 III »)	85,70	83,20	77,13	74,88
124	» » » 6 % » » (1964/84 I »)	82,35	79,35	74,12	71,42
125	» » » 6 % » » (1965/85 II »)	81,20	78,20	73,08	70,38
126	» » » 6 % » » (1965/85 III »)	79,60	76,60	71,64	68,94
127	» » » 6 % » » (1965/85 IV »)	79,05	76,05	71,15	68,45
128	» » » 6 % » » (1967/87 V »)	78,20	75,20	70,38	67,68
129	» » » 6 % » » (1967/87 VI »)	76,50	73,50	68,85	66,15
130	» » » 6 % » » (1968/88 VIII »)	75,95	72,95	68,36	65,66
131	» » » 6 % » » (1969/89 VIII »)	76,95	73,95	69,26	66,56
132	» » » 7 % » » (1971/91 I »)	82,25	78,75	74,03	70,88
133	» » » 7 % » » (1971/91 II »)	81,00	77,50	72,90	69,75
134	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6 % (1967-1987) I e II tr.	77,05	74,05	69,35	66,65
135	» » » » 6 % (1968-1988) I, II e III tr. . . .	76,10	73,10	68,49	65,79
136	» » » » 6 % (1969-1989) I tr.	76,15	73,15	68,54	65,84
137	» » » » 7 % (1970-1990) I e II tr.	81,45	77,95	73,31	70,16
138	» » » » 7 % (1971-1986) I e II tr.	84,80	81,30	76,32	73,17
139	» » » » 7 % (1972-1987) I e II tr.	84,20	80,70	75,78	72,63
140	» » » » 7 % (1973-1988)	88,25	84,75	79,43	76,28
141	I.R.I. 6 % (1955-56-57) ventennale	98,45	95,45	88,61	85,91
142	» 6 % (1957-1975) Giulietta	100,30	97,30	90,27	87,57
143	» 6 % (1958-1978)	98,35	95,35	88,52	85,82
144	» 5,50 % (1959-1979)	90,70	87,95	81,36	79,16
145	» 5,50 % (1960-1980)	88,40	85,65	79,56	77,09
146	» 5,50 % (1961-1986)	75,95	73,20	68,36	65,88
147	» 5,50 % (1963-1983)	81,05	78,30	72,95	70,47
148	» 6 % (1964-1982) Giulia	84,60	81,85	76,14	73,67
149	» 6 % (1965-1983)	83,20	80,20	74,88	72,18
150	» 7 % Alfa Romeo (1970-1985)	82,80	79,30	74,52	71,37
151	» 5,50 % Elettricità (1958-1977) optate	96,10	93,35	86,49	84,02
152	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % Petrolio (1958-1978) s.s. . . .	95,20	92,20	84,68	82,98
153	» (» » ») 6 % (1964-1979)	93,95	90,95	84,56	81,86
154	» (» » ») 6 % (1966-1981)	87,85	84,85	79,07	76,37
155	» (» » ») 5,50 % Gela (1960)	92,65	89,90	83,39	80,91
156	» (» » ») SUD 6 % (1959-1976)	98,50	95,50	88,65	85,95
157	» (» » ») » 5,50 % (1960-1977)	95,20	92,45	85,68	83,21
158	» (» » ») » 5,50 % (1961-1978)	91,90	89,15	82,71	80,24
159	» (» » ») » 5,50 % (1961-1980) IV serie .	87,90	85,15	79,11	76,64
160	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) V » .	86,65	83,90	77,99	75,51
161	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) VI » .	85,90	83,15	77,31	74,84
162	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VII » .	89,80	87,05	80,82	78,35
163	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VIII » .	92,85	90,10	83,57	81,09
164	» (» » ») » 6 % (1964-1979) IX » .	92,90	89,90	83,61	80,91

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1975 valevole per il 2° semestre 1975*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
165	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	73,20	70,45	65,88	63,41
166	» (» ») 6 % (1965-1985)	81,90	78,90	73,71	71,01
167	» (» ») 6 % (1967-1987)	76,85	73,85	69,71	66,47
168	» (» ») 6 % (1968-1988)	76,15	73,15	68,54	65,84
169	» (» ») 6 % (1968-1986)	77,55	74,55	69,80	67,10
170	» (» ») 6 % (1969-1989)	75,90	72,90	68,31	65,61
171	» (» ») 7 % (1971-1986)	84,55	81,05	76,10	72,95
172	» (» ») 7 % (1972-1988)	82,95	79,45	74,66	71,51
173	» (» ») 7 % (1973-1991)	84,00	80,50	75,60	72,45
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
174	ISVEIMER 5,50 % (1961-1975) III emissione	99,50	96,75	89,55	87,08
175	» 5,50 % (1962-1976) IV »	97,20	94,45	87,48	85,01
176	» 5,50 % (1962-1977) V »	96,50	93,75	86,85	84,38
177	» 5,50 % (1962-1977) VI »	94,95	92,20	85,46	82,98
178	» 5,50 % (1963-1978) VII »	92,10	89,35	82,89	80,42
179	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	91,00	88,25	81,90	79,43
180	» 6 % (1964-1979) IX »	90,50	87,50	81,45	78,75
181	» 6 % (1964-1979) X »	90,05	87,05	81,05	78,35
182	» 6 % (1965-1980) XI »	88,40	85,40	79,56	76,86
183	» 6 % (1966-1981) XII »	85,15	82,15	76,64	73,94
184	» 6 % (1967-1982) XIII »	83,45	80,45	75,11	72,41
185	» 6 % (1967-1982) XIV »	82,25	79,25	74,03	71,33
186	» 6 % (1968-1983) XV »	81,85	78,85	73,67	70,97
187	» 6 % (1969-1984) XVI »	81,65	78,65	73,49	70,79
188	» 7 % (1970-1985) XVII »	84,05	81,05	75,65	72,95
189	» 7 % (1971-1986) XVIII »	81,65	78,15	73,49	70,34
190	» 7 % (1971-1986) XIX »	81,20	77,70	73,08	69.93
191	» 7 % (1972-1987) XX »	80,80	77,30	72,72	69,57
192	» 7 % (1973-1988) XXI »	80,90	77,40	72,81	69,66
193	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 3,50 %	90,00	88,25	81,00	79,43
194	» » » » » 4 % ord.	78,95	76,95	71,06	69,26
195	» » » » » 4,75 %	102,375	100,00	92,15	90,00
196	» » » » » 5 % S.O. priv.	79,65	77,15	71,69	69,44
197	» » » » » 6 % S.O. conv. (ex 5 %)	80,15	77,15	72,14	69,44
198	» » » » » 5 % S.S. priv.	94,35	91,85	84,92	82,67
199	» » » » » 6 % S.S. conv. (ex 5 %)	90,90	87,90	81,81	79,11
200	» » » » » 6 % serie III	83,50	80,50	75,15	72,45
201	» » » » » 6 % » I, II, V	76,35	73,35	68,72	66,02
202	» » » » » 6 % » IV	74,75	71,75	67,28	64,58
203	» » » » » 6 % » VI	72,50	69,50	65,25	62,55
204	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	96,00	94,00	86,40	84,60
205	» » » » 5 %	94,50	92,00	85,05	82,80
206	» » » » 6 %	80,50	77,50	72,45	69,75
207	» » » » 6 % conversione	80,50	77,50	72,45	69,75
208	» » » » 6 % « A »	80,50	77,50	72,45	69,75
209	» » » » OO.PP. 6 %	80,50	77,50	72,45	69,75
210	» » » » 6 % trentennale s.s.	80,50	77,50	72,45	69,75
211	» » » » 6 % ventennale s.o.	80,50	77,50	72,45	69,75
212	» » » » 6 % trentennale s.o.	80,50	77,50	72,45	69,75
213	» » » » 6 % trentacinquennale s.o.	80,50	77,50	72,45	69,75
214	» » » » OO.PP. 6 % s.s. ventennale	80,50	77,50	72,45	69,75
215	» » » » OO.PP. 6 % s.s. trentennale	80,50	77,50	72,45	69,75
216	» » » » OO.PP. 6 % s.o. quindicennale	80,50	77,50	72,45	69,75
217	» » » » OO.PP. 6 % s.o. ventennale	80,50	77,50	72,45	69,75
218	» » » » OO.PP. 6 % s.o. trentennale	80,50	77,50	72,45	69,75
219	» » » » OO.PP. 6 % trentacinquennale	80,50	77,50	72,45	69,75
220	» » » » OO.PP. 6 % s. norm.	80,50	77,50	72,45	69,75

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1975 valevole per il 2° semestre 1975*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
221	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5 %	92,35	89,85	83,12	80,87
222	» » » » » 6 %	93,25	90,25	83,93	81,23
223	» » » » Trentino Alto Adige 4 %	82,00	80,00	73,80	72,00
224	» » » » » » » 5 %	88,50	86,00	79,65	77 40
225	» » » » » » » 6 % conversione	81,00	78,00	72,90	70,20
226	» » » » » » » 6 %	80,00	77,00	72,00	69,30
227	» » » » » » » OO.PP. 5 %	85,50	82,00	76,95	73,80
228	» » » » » » » OO.PP. 6 %	81,00	78,00	72,90	70,20
229	» » » della Liguria 5 %	97,60	95,10	87,84	85,59
230	» » » » » 6 %	87,50	84,50	78,75	76,05
231	» » » » Toscana 6 %	82,75	79,75	74,48	71,78
232	» » » del Piemonte Val d'Aosta 6 %	79,80	76,80	71,82	69,12
233	» » Sportivo 6 % (1967-1981)	99,20	96,20	89,28	86,58
234	» » » 7 % (1971-1985)	101,50	98,00	91,35	88,20
235	Cassa di Risparmio di Roma (decennale) 5 %	99,75	97,25	89,78	87,53
236	» » » (quindicennale) 5 %	86,10	83,60	77,49	75,24
237	» » » » 6 % conversione	78,15	75,15	70,34	67,64
238	» » » » 6 %	76,00	73,00	68,40	65,70
239	» » » (ventennale) 5 %	76,35	73,85	68,72	66,47
240	» » » » 6 % conversione	89,00	86,00	80,10	77,40
241	» » » » 6 %	74,70	71,70	67,23	64,53
242	» » di Gorizia 5 % I serie	91,50	89,00	82,35	80,10
243	» » » 5 % II serie	96,00	93,50	86,40	84,15
244	» » V.E. di Palermo 5 % I IV VI emiss.	96,75	94,25	87,08	84,83
245	» » » » 5 % II III IV e VII emiss.	95,25	92,75	85,73	83,48
246	» » » » 6 % conversione	95,25	92,25	85,73	83,03
247	» » » » 6 % XI e XIII serie	94,55	91,55	85,10	82,40
248	» » » » 6 % IX XII XIV XVI emiss.	94,30	91,30	84,87	82,17
249	» » di Calabria e Lucania 5 %	86,50	84,00	77,85	75,60
250	» » » » 6 %	83,45	80,45	75,11	72,41
251	» » » » 6 % conversione	83,55	80,55	75,20	72,50
252	Credito Fondiario 5 %	81,55	79,05	73,40	71,15
253	» » 6 % conversione	75,40	72,40	67,86	65,16
254	» » 6 % 1985	86,70	83,70	78,03	75,33
255	» » 6 % 1986	88,30	85,30	79,47	76,77
256	» » 6 % 1987	86,80	83,80	78,12	75,42
257	» » 6 % 1988	87,15	84,15	78,44	75,74
258	» » 6 % 1990	76,65	73,65	68,99	66,29
259	» » 6 % 1991	77,05	74,05	69,35	66,65
260	» » 6 % 1992	76,85	73,85	69,17	66,47
261	» » 6 % 1993	76,70	73,70	69,03	66,33
262	» » 6 % 1995	76,45	73,45	68,81	66,11
263	» » 6 % 1996	76,25	73,25	68,63	65,93
264	» » 6 % 1997	76,40	73,40	68,76	66,06
265	» » 6 % 1998	75,60	72,60	68,04	65,34
266	» » OO PP. 6 % I serie (1961-1986)	85,15	82,15	76,64	73,94
267	» » OO.PP. ventennale 6 % s.s.	85,15	82,15	76,64	73,94
268	» » OO.PP. Autostrade 6 %	77,50	74,50	69,75	67,05
269	Credito Industriale Sardo 5,50 % (1962-1977)	96,75	94,00	87,08	84,60
270	» » » 5,50 % (1963-1978)	94,50	91,75	85,05	82,58
271	» » » 6 % (1964-1979)	94,25	91,25	84,83	82,13
272	» » » 6 % (1965-1980) I emiss.	90,45	87,45	81,41	78,71
273	» » » 6 % (1965-1980) II emiss.	90,75	87,75	81,68	78,98
274	» » » 6 % (1966-1981)	87,85	84,85	79,07	76,37
275	» » » 6 % (1968-1983)	76,35	73,35	68,72	66,02
276	» » » 6 % (1969-1984)	80,85	77,85	72,77	70,07
277	» » » 7 % (1970-1985)	84,00	80,50	75,60	72,45

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1975 valevole per il 2° semestre 1975*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
278	Credito Industriale Sardo 7% (1971-1986)	104,00	100,50	93,60	90,45
279	» » » 7% (1971-1986) II emiss.	82,40	78,90	74,16	71,01
280	» » » 7% (1972-1987)	81,90	78,50	73,71	70,65
281	» » » 7%	82,00	78,50	73,80	70,65
282	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5%	82,50	80,00	74,25	72,00
283	» » » » Alb. e Tur. 5%	75,85	73,35	68,27	66,02
284	» » » » » » 7% 1990	80,40	76,90	72,36	69,21
285	» » » Sez. Op. Pub. 5%	87,75	84,25	78,98	75,83
286	» » » » » » 6%	76,75	73,75	69,08	68,38
287	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	75,00	72,00	67,50	64,80
288	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) III tr.	77,40	74,40	69,66	66,96
289	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) II emissione	76,15	73,15	68,54	65,84
290	» » » » » » » 7% s.s. (1970-1990) II emissione	78,90	75,40	71,01	67,86
291	» » » » » » » 7% s.s. (1971-1991) II emissione	80,40	76,90	72,36	69,21
292	» » » » » » » 7% s.s. (1973-1993) III emissione	80,20	76,70	72,18	69,03
293	Banco di Sicilia 5%	98,00	95,50	88,20	85,95
294	» » 6% ord.	98,00	95,00	88,20	85,50
295	» » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
296	» » 5% Cred. Ind. I e II serie	98,10	95,60	88,29	86,04
297	» » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
298	» » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
299	Industrializzazione della Sicilia 6% (IRFIS) 1965-1980 serie D-E	94,75	91,75	85,28	82,58
300	» » » 6% » 1966-1981 » F	84,90	81,90	76,41	73,71
301	» » » 6% » 1967-1982 » G	83,05	80,05	74,75	72,05
302	» » » 6% » 1969-1984 » H	77,70	74,70	69,93	67,23
303	» » » 7% » 1971-1986 VII emiss.	82,50	79,45	74,70	71,51
304	» » » 6% » 1973-1988 VIII emiss.	81,15	78,15	73,04	70,34
305	Banco di Napoli 5%	89,95	87,45	80,96	78,71
306	» » 6% ord.	80,45	77,45	72,41	69,71
307	» » 6% conversione	80,70	77,70	72,63	69,93
308	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) I emiss.	83,40	79,90	75,06	71,91
309	» » 7% » » (1972-1987) II emiss.	84,05	81,15	75,65	73,04
310	» » 7% » » (1972-1987) III emiss.	83,30	79,80	74,97	71,82
311	» » 6,50% » » (1973-1980)	86,95	83,70	78,26	75,33
312	» » 7% » » (1973-1988)	84,25	80,75	75,83	72,68
313	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano 3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
314	» » » » » » 4%	94,50	92,50	85,05	83,25
315	» » » » » » 5%	87,65	85,15	78,89	76,64
316	» » » » » » 6%	81,40	78,40	73,26	70,56
317	» » » » » » 6% OO.PP. (ex 5%)	79,25	76,25	71,33	68,63
318	» » » » » » 6% OO.PP.	80,00	77,00	72,00	69,30
319	» » di Bologna 3,50%	84,50	82,75	76,05	74,48
320	» » » 4%	88,25	86,25	79,43	77,63
321	» » » 5% II serie	87,50	85,00	78,75	76,50
322	» » » 5% III serie	82,50	80,00	74,25	72,00
323	» » » 6% II e III serie conv.	83,50	81,50	75,15	73,35
324	» » » 5% OO.PP.	85,50	82,50	76,95	74,25
325	» » » 6% OO.PP.	84,45	81,45	76,01	73,31
326	Monte dei Paschi di Siena 5%	102,50	100,00	92,25	90,00
327	» » » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
328	» » » 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
329	» » » 6% OO.PP. (ex 5%)	98,00	95,00	88,20	85,50
330	» » » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1975 valevole per il 2° semestre 1975*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
331	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50 %	98,90	97,15	89,01	87,44
332	» » » » 5 %	88,00	85,50	79,20	76,95
333	» » » » 6 % conversione	79,75	76,75	71,78	69,08
334	» » » » 6 %	79,75	76,75	71,78	69,08
335	» » » » 5 % OO.PP.	78,50	76,00	70,65	68,40
336	» » » » 6 % OO.PP.	79,00	76,00	71,10	68,40
337	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	84,75	82,00	76,28	73,80
338	» » » » » 6 % trentennale s.o.	87,00	84,00	78,30	75,60
339	» » » » » 6 % ventennale s.o.	77,65	74,65	69,89	67,19
340	» » » » » 7 % quinq. I em. 1971 s.o.	99,85	96,35	89,87	86,72
341	» » » » » 7 % decen. I em.	100,20	96,70	90,18	87,03
342	» » » » » 7 % » II » 1971	101,25	97,75	91,13	87,98
343	» » » » » 7 % » III » 1972	87,50	84,00	78,75	75,60
344	» » » » » 7 % » IV » 1972	91,65	88,15	82,49	79,34
345	» » » » » 7 % » V » 1973	88,90	85,40	80,01	76,86
346	» » » » » 7 % » VI » 1973	89,75	86,25	80,78	77,63
347	» » » » » 7 % quind. s.o. I em. 1970	84,25	80,75	75,83	72,68
348	» » » » » 7 % sett. em. quind.	89,65	86,15	80,69	77,54
349	» » » » » 7 % quind. s.o. II em.	88,35	84,85	79,52	76,37
350	» » » » » 7 % » s.o. III »	82,50	79,00	74,25	71,10
351	» » » » » 7 % » s.o. IV »	85,25	81,75	76,73	73,58
352	» » » » » 7 % » s.o. V »	83,40	79,90	75,06	71,91
353	» » » » » 7 % » s.o. VI »	84,20	80,70	75,78	72,63
354	» » » » » 7 % » s.o. VII »	83,75	80,25	75,38	72,23
355	» » » » » 7 % vent. I em.	81,00	77,50	72,90	69,75
356	» » » » » 7 % ott. em. vent.	84,15	80,65	75,74	72,59
357	» » » » » 7 % nona em.	84,40	80,90	75,96	72,81
358	» » » » » 7 % vent. II em. 1972 s.o.	80,10	76,60	72,09	68,94
359	» » » » » 7 % » III » 1972-92	79,60	76,10	71,64	68,49
360	» » » » » 7 % » IV » 1973	79,70	76,20	71,73	68,58
361	» » » » » 7 % » V » 1973	79,45	75,95	71,51	68,36
362	» » » » » 5,50 % 1946 Edison s.s.	98,85	96,10	88,97	86,49
363	» » » » » 7 % (1974-1994) Edison	79,15	75,65	71,24	68,09
364	» » » » » 6 % 1955 Edison s.s.	99,45	96,45	89,51	86,81
365	» » » » » 6 % 1956 » s.s.	97,70	94,70	87,93	85,23
366	» » » » » 6 % s.s. Montecatini	97,70	94,70	87,93	85,23
367	» » » » » 6 % s.s. Export 1965	81,00	78,00	72,90	70,20
368	» » » » » 6 % s.s. quinquenn. Export 1970-74	78,60	75,60	70,74	68,04
369	» » » » » 6 % s.s. Export « A » 1968-1979	99,35	96,35	89,42	86,72
370	» » » » » 7 % s.s. Export « A » I tr.	106,20	102,70	95,58	92,43
371	» » » » » 6 % s.s. Export « B » 1968-1980	100,15	97,15	90,14	87,44
372	» » » » » 6 % O. str. Mezz. s.s. III emiss. 1965-1980	96,75	93,75	87,08	84,38
373	» » » » » 6 % O. str. Mezz. s.s. IV emiss. 1965-1980	95,45	92,45	85,91	83,21
374	» » » » » 6 % O. str. Mezz. s.s. V emiss. 1965-1981	144,45	141,45	130,01	127,31
375	» » » » » 6 % s.s. Svil. Ind. I emiss.	102,50	99,50	92,25	89,55
376	» » » » » 6 % s.s. » » serie A	99,25	96,25	89,33	86,63
377	» » » » » 7 % s.s. » » » B	97,20	93,70	87,48	84,33
378	» » » » » 7 % s.s. » » » C	84,50	81,00	76,05	72,90
379	» » » » » 7 % s.s. » » » D	83,10	79,60	74,79	71,64
380	» » » » » 7 % s.s. » » » E	81,60	78,10	73,44	70,29
381	» » » » » 7 % s.s. » » » F	82,15	78,65	73,94	70,79
382	» » » » » 7 % s.s. » » » G	80,65	77,15	72,59	69,44

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1975 valevole per il 2° semestre 1975*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
383	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 7 % s.s. Svil. Ind. serie H .	80,40	76,90	72,36	69,21
384	» » » » » 7 % s.s. Sv. Ind. I em. serie I	81,10	77,60	72,99	69,84
385	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	78,70	76,95	70,83	69,26
386	» » » » 5 %	98,45	95,95	88,61	86,36
387	Mediocredito Centrale 6 % (1967-1977)	102,15	99,15	91,94	89,24
388	» » 6 % (1968-1978)	96,05	93,05	86,45	83,75
389	» » 6 % (1970-1980)	88,40	85,40	79,56	76,86
390	» » 7 % (1971-1979)	95,75	92,25	86,18	83,03
391	» » 7 % (1971-1981) I emissione	95,35	91,85	85,82	82,67
392	» » 7 % (1971-1981) II »	92,15	88,65	82,94	79,79
393	» » 7 % (1972-1982) I »	90,30	86,80	81,27	78,12
394	» » 7 % (1972-1982) II »	90,00	86,50	81,00	77,85
395	» » 7 % (1973-1983)	89,95	86,45	80,96	77,81
396	» » 7 % (1973-1988) II ed.	79,00	75,50	71,10	67,95
397	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram. - serie C 5 % (1948-1978) .	85,70	83,20	77,13	74,88
398	» » » » » » D 5 % (1953-1983) .	87,20	84,70	78,48	76,23
399	» » » » » » F 5 % (1963-1993) .	71,60	69,10	64,40	62,19
400	» » » » » » G 6 % (1970-1995) .	86,15	83,15	77,54	74,84
401	Istituto Mobiliare Italiano 6 % XX emissione	98,05	95,05	88,25	85,55
402	» » » 5 % XXII »	92,20	89,70	82,98	80,73
403	» » » 5 % XXIII »	78,55	76,05	70,70	68,45
404	» » » 5,50 % XXIV »	81,75	79,00	73,58	71,10
405	» » » 6 % XXV »	84,95	81,95	77,46	73,76
406	» » » 6 % XXVI » . . .	76,80	73,80	69,12	66,42
407	» » » 6 % XXVII »	76,65	73,65	68,99	66,29
408	» » » 7 % XXVIII »	83,75	80,25	75,38	72,23
409	» » » 7 % XXIX » .	83,20	79,70	74,88	71,73
410	» » » 7 % XXX »	125,50	122,00	112,95	109,80
411	» » » 7 % XXXI » optate .	95,50	92,00	85,95	82,80
412	» » » 7 % XXXI » . . .	95,30	91,80	85,77	82,62
413	» » » 7 % XXXII (1971-1983) .	89,00	85,50	80,10	76,95
414	» » » 7 % XXXIII emissioni non optate 1972-1988	83,85	80,35	75,47	72,32
415	» » » 7 % XXXIII optabili 1972-1978	93,60	90,10	84,24	81,09
416	» » » 7 % XXXIV emissione 1971-1991 . .	81,20	77,70	73,08	69,93
417	» » » 7 % XXXV » 1972-1987	84,60	81,10	76,14	72,99
418	» » » 6 % Credito Navale (sez. Aut. I.M.I.) 1963-80	92,00	89,00	82,80	80,10
419	» » » 6 % » » » » » 1967-83	84,00	81,00	75,60	72,90
420	» » » 7 % » » » » » 1970-87	82,85	79,35	74,57	71,42
421	» » » 6,25 % serie speciale 1964 . . .	86,23	83,10	77,61	74,79

(6346)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filologia germanica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania è vacante la cattedra di filologia germanica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6925)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Verbicaro

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 giugno 1975, n. 673, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 461, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Verbicaro (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto consiliare 16 dicembre 1972, n. 15.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6836)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente radiotecnico e marconista in prova del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 8, foglio n. 48, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a due posti di marconista in prova del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto;
Ritenuto che occorre provvedere alla composizione della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di marconista in prova del genio civile, indetto con il decreto ministeriale 9 aprile 1975, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:
Bonfanti dott. ing. Mario, primo dirigente tecnico.

Membri:
Toti dott. ing. Mario, primo dirigente tecnico;
Flumini dott. ing. Dante, primo dirigente tecnico;
Baroncini dott. ing. Emilio, ingegnere superiore;
Silvestri dott. ing. Federico, ingegnere superiore.

Segretario:
Gamba dott. Enrico, direttore di sezione A.C.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1975
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 171

(6837)

Nomina di membri aggiunti della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente radiotecnico e marconista in prova del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 18588, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1975, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 171, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale, per esami, a due posti di assistente marconista radiotecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 8, foglio n. 48;
Considerato che per lo svolgimento della prova pratica del concorso in parola occorre integrare la commissione suddetta con personale qualificato, mediante la nomina a membri aggiunti dell'assistente radiotecnico marconista superiore Masala Angelo, dell'assistente radiotecnico marconista principale Scanni Domenico, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

L'assistente radiotecnico marconista superiore Masala Angelo, l'assistente radiotecnico marconista principale Scanni Domenico sono nominati membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente radiotecnico marconista aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 9 aprile 1975, citato nelle premesse.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1975
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 172

(6838)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso riguardante il concorso per l'assunzione di un laureato, in qualità di direttore, per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare.

Si rende noto che la notificazione in data 13 settembre 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 ottobre 1974, è modificata nel senso che il vincitore del concorso per il posto di direttore per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare, da assumere con contratto a termine triennale, rinnovabile, ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, dovrà prestare servizio presso il Consiglio tecnico scientifico della difesa in Roma.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso sono riaperti.

Gli aspiranti dovranno avanzare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, istanza in carta legale, corredata di un certificato attestante le votazioni riportate negli esami di profitto nel corso degli studi universitari, diretta al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 1ª Divisione - Via XX Settembre - 00187 Roma.

Roma, addì 24 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

(6595)

ENTE OSPEDALIERO « EDOARDO AGNELLI » DI PINEROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Con bando in data 25 luglio 1975 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di aiuto del laboratorio anilisi chimico-cliniche, microbiologia, anatomia ed istologia patologica;
un posto di assistente della divisione di medicina;
un posto di assistente della divisione di oculistica;
due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso;
quattro posti di assistente dell'istituto di radiologia e terapia fisica;
un posto di assistente del centro trasfusionale;
cinque posti di assistente del servizio di cardiologia;
cinque posti di assistente del servizio di anestesia, rianimazione e dialisi.

Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dagli accordi Fiaro/sindacati di categoria, in vigore e recepiti nel vigente regolamento organico.

Le domande corredate dei documenti di rito, dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Pinerolo (Torino).

(6786)

ENTE OSPEDALIERO DI VILLANOVA SULL'ARDA

Concorso ad un posto di assistente neurologo

In esecuzione alla deliberazione 15 febbraio 1975, n. 22, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente neurologo.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente, via Dante n. 23. Villanova sull'Arda (Piacenza), che, a richiesta, invierà copia integrale del bando.

(6761)

ENTE OSPEDALIERO «DARIO CAMBERLINGO» DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorso ad un posto di primario ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario ortopedico.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'ufficio personale dell'ente, in Francavilla Fontana (Brindisi).

(6762)

ENTE OSPEDALIERO DEL COMPRENSORIO DI NORCIA E CASCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni 27 novembre 1974, n. 207 e n. 209 e 11 marzo 1975, n. 47, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento dei seguenti posti:

primario radiologo;
primario della divisione di chirurgia generale;
primario della divisione di medicina generale.

Le domande di partecipazione dirette alla sede dell'ente ospedaliero, piazza Verdi, 2, Norcia (Perugia), c.a.p. 06046, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'ente.

(6763)

ENTE OSPEDALIERO DI CIVITANOVA MARCHE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina generale.

In esecuzione della deliberazione 30 maggio 1975, n. 164, il termine per la partecipazione al concorso per la copertura di un posto di primario di medicina generale, indetto con deliberazione 13 gennaio 1975, n. 1, esaminata senza rilievi dalla sezione speciale di Macerata del comitato di controllo nella seduta del 21 febbraio 1975, prot. n. 498/5ª, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 83 del 27 marzo 1975, sono riaperti.

Il nuovo termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente: c/da Costa Martina, Civitanova Marche (Macerata).

(6845)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorso a due posti di primario di divisione di oncologia clinica

In esecuzione della deliberazione consiliare 7 luglio 1975, n. 143/75, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di primario di divisione di oncologia clinica.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte prima).

Limiti di età, requisiti di ammissione e documentazione come prescritto nel relativo bando di concorso che può essere richiesto alla segreteria generale dell'ente, via Venezian, 1.

(6741)

Concorso ad un posto di aiuto presso la divisione di oncologia sperimentale B

In esecuzione della deliberazione consiliare 7 luglio 1975, n. 143/75, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aiuto presso la divisione di oncologia sperimentale *B*.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte prima).

Limiti di età, requisiti di ammissione e documentazione come prescritto nel relativo bando di concorso che può essere richiesto alla segreteria generale dell'ente, via Venezian, 1.

(6742)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100752150)